

CONTRIBUTO: SPESE SCOLASTICHE E UNIVERSITARIE DEI FIGLI

Tipologia di intervento	Contributo a favore dei lavoratori dipendenti per le spese sostenute nel corso del 2026, riguardanti i figli, relative a: - asili nido e scuole materne (rette, mensa, acquisto testi, grembiuli o divise scolastiche); - istituti scolastici di ogni ordine e grado; - istituti universitari (rette, tasse universitarie, mensa, acquisto testi scolastici o universitari, grembiuli o divise scolastiche).
Requisiti	<i>Requisiti dell'azienda</i> - Regolarità contributiva EBAS per almeno 24 mensilità continuative al momento dell'evento. - In presenza di mesi privi di forza lavoro, la verifica della regolarità è estesa fino a un massimo di 36 mesi. - Per le imprese che svolgono attività stagionali è richiesto un minimo di 12 mensilità di regolarità contributiva nei 36 mesi precedenti, purché riferite ai periodi di effettiva attività dell'azienda. - Per le imprese di nuova costituzione è richiesta una regolarità minima di 12 mesi. Per ulteriori casistiche si applicano le disposizioni del Regolamento del Fondo Sostegno al Reddito.
Misura del contributo	Il contributo consiste nel rimborso del 100% della spesa sostenuta, con un massimale annuo lordo pari a 250 euro per i nuclei familiari con ISEE in corso di validità fino a 20.000 euro e pari a 150 euro per i nuclei familiari con ISEE superiore a 20.000 euro.
Trattamento fiscale	Il contributo costituisce reddito da lavoro dipendente o assimilato ed è soggetto alle ritenute fiscali vigenti nell'anno di erogazione, ad eccezione delle rette di asilo nido e scuola materna, per le quali il contributo non concorre a formare reddito imponibile: • ai fini fiscali, non essendo inquadrabile in alcuna delle categorie reddituali di cui all'art. 6 del TUIR (Agenzia delle Entrate – Risposta a interpello n. 24/2018); • ai fini previdenziali, essendo già assolto l'obbligo con il versamento del contributo di solidarietà del 10% (art. 9-bis L. 166/91).
Richiesta del contributo e termine per la presentazione	La domanda deve essere presentata tramite posta certificata, all'indirizzo ebas.sardegna@pec.it , o raccomandata con ricevuta di ritorno, nel corso del 2026 e, comunque, non oltre il 31/01/2027. Documentazione obbligatoria • Modulo di domanda. • Copia delle ricevute delle spese sostenute. • Elenco dei testi scolastici, se pertinente. • Attestazione ISEE standard in corso di validità (per ISEE fino a 20.000 euro). • Autocertificazione della composizione del nucleo familiare (per ISEE sup. a 20.000 euro). • Dichiarazione sostitutiva dell'altro genitore che attesti di non richiedere lo stesso contributo all'Ente. Domande prive della documentazione obbligatoria non saranno istruite. N.B. - Ogni invio deve riguardare un solo lavoratore e contenere esclusivamente la documentazione relativa alla presente prestazione, con firma dell'azienda e del dipendente. - nell'oggetto della PEC devono essere indicati esclusivamente: MATRICOLA INPS + SPESE SCOLASTICHE. In assenza dell'oggetto corretto, la domanda non verrà presa in carico. Il dipendente può inviare la domanda individuale direttamente solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
Istruttoria, approvazione ed erogazione	<i>Durante l'istruttoria:</i> - l'Ente può richiedere ulteriori adempimenti o documentazione integrativa; - in caso di irregolarità contributiva o documentazione incompleta, l'impresa dovrà provvedere entro 30 giorni dalla comunicazione EBAS e darne esplicito riscontro all'Ente. In assenza di riscontro entro il termine, la pratica sarà archiviata e il diritto alla prestazione decadrà. La richiesta di integrazione si considera regolarmente notificata con il semplice invio alla PEC dell'impresa e la generazione della ricevuta di avvenuta consegna, anche se la PEC non viene aperta, letta o visualizzata. <i>Liquidazione del contributo:</i> - Il contributo lordo viene erogato tramite bonifico sul conto aziendale. - l'azienda inserisce l'importo nella prima busta paga utile, in voce separata, assoggettandolo alle sole ritenute fiscali. <i>Liquidazione del contributo al lavoratore cessato:</i> - Il contributo viene erogato direttamente al lavoratore, al netto delle ritenute fiscali. - EBAS invia la Certificazione Unica nei termini di legge. I contributi verranno erogati esclusivamente nei limiti degli stanziamenti annuali e della capienza dei fondi dedicati. Per quanto non previsto, si applicano il Regolamento del Fondo Sostegno al Reddito e lo Statuto EBAS.